FEDERAZIONE delle CASSE RURALI del TRENTINO
Consorzio registrato a garanzia limitata – Trento

LIBRO VERBALI
DELLE
ADUNANZE GENERALI

1 P 33

FEDERAZIONE
DEI CONSORZI COOPERATIVI
TRENTO

Il Cancelliere Capo del Tribunale di Tr...
Visto l'art. N. 6 N. Dec. 9 ottobre 1922 N. 1...
delega, per la firma del presente registro il Can...
celliere capo-servizio Sig. Randazzo
Trento 18/12 1933

Il Cancelliere C...

6° Bolyn

Verbale

dell'assemblea generale straordinaria dei soci della Federazione dei Consorzi Cooperativi, Tenutasi in Trento li 29 novembre 1933 XII.

Si premette che la presente assemblea è stata convocata regolarmente con avviso di data 12 novembre 1933 XII, notificato ai soci a norma dell'art. 19 dello statuto e inoltre per lettera, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione della Presidenza.
2. Approvazione del bilancio al 31-12-1932 e determinazione dei contributi pro 1933.
3. Comunicazione degli accordi intervenuti con l'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione e deliberazioni relative.
4. Proposta di modificare la denominazione attuale del consorzio, sostituendola con la seguente: «Federazione delle Casse Rurali del Trentino»
5. Conseguente modifica dello statuto e approvazione dello statuto nel suo nuovo testo, proposto dal Consiglio direttivo ed ispezionabile nella sede sociale.
6. Elezione delle cariche sociali al completo.
7. Eventuali.

Eseguita la verifica dei mandati, risultano

presenti all'assemblea all'ora indicata nell'avviso di convocazione delegati, rappresentanti numero 349 soci dei 561 inscritti.
Sono pure presenti i membri del Consiglio direttivo, ad eccezione dei signori Avv. dott. Mario de Pilati e Cav. Luciano Chimelli, impediti d'intervenire.
In assenza del presidente, assume la presidenza dell'assemblea il vicepresidente Ing. Carlo Tava, il quale, dopo aver constatato che l'assemblea è validamente costituita col numero dei soci presenti per deliberare sull'ordine del giorno, dichiara aperta ad ore 10 la seduta e nomina a scrutatori e firmatari del presente verbale i signori Cav. Pierino Musso e Luigi Pasolli.
Inizia quindi la pertrattazione, punto per punto, dell'ordine del giorno, in merito al quale sono prese le seguenti

Deliberazioni

ad 1) A nome del Consiglio direttivo il vicepresidente dott. Guido Bonomi espone la relazione annuale, che viene allegata agli atti della federazione.
La relazione viene approvata dai presenti all'unanimità, senza osservazioni.
ad 2) Il direttore espone il bilancio e il rendiconto al 31-Dicembre 1932 che chiudono con le risultanze

seguenti: totale attivo Lire 120.879.35 - totale passivo Lire 123.991.62 - deficit dell'esercizio Lire 3112.27, che trova riscontro nella differenza fra il totale delle spese di Lire 228.410.37 e il totale delle rendite di Lire 225.398.10.
Dopo esauriente discussione e dopo aver date tutte le spiegazioni di dettaglio richieste, il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio assieme alla proposta di mantenere per il 1933 i contributi nella stessa misura come per il 1932.
Tutto il bilancio e la proposta dei contributi vengono approvati all'unanimità per alzata di mano, con prova e controprova.
ad 3) Viene data comunicazione all'assemblea dell'accordo intervenuto con l'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, relativo all'istituzione di Provincia della parte della stessa di una Segreteria Provinciale, alla quale devono passare tutti i servizi di assistenza e di vigilanza nei riguardi delle cooperative, come previsto dalla legge sull'inquadramento degli enti cooperativi.
Sull'argomento prendono la parola l'on. Antonino d'Angelo e il Com. Rosario Labadessa, intervenuti all'assemblea in rappresentanza dell'Ente Nazionale, per dirne le ragioni e la portata dell'accordo e per dare assicurazione che le cooperative

troveranno presso la Segreteria dell'Ente tutta quel-
l'assistenza e aiuti che finora hanno avuto dalla
Federazione. Parla pure il Cav. Pierino Musto, il
quale esprime il voto che fra le Casse Rurali e
le Cooperative rimangano anche per l'avvenire inal-
terati i rapporti di cordiale collaborazione, che si ispi-
rano alla comunanza degli interessi e delle finali-
tà economiche.
Su proposta del Com. Labadessa viene posto in vo-
tazione il seguente ordine del giorno:
1) La Federazione modifica il proprio statuto nel senso
che resterà costituita esclusivamente dei consorzi Casse
Rurali; i consorzi che non siano Casse Rurali restano
alla Federazione per aderire all'Ente Nazionale Presi-
denza della Cooperazione, presso la di cui Segreteria Pro-
vinciale troveranno tutti i servizi e l'assistenza che finora
hanno trovato presso la Federazione.
2) In conseguenza di quanto detto al punto precedente
che viene deliberato concordemente da tutti i consorzi
soci, i consorzi che non siano Casse Rurali in data
31 dicembre 1933 sono esclusi alla Federazione.
Fatta la votazione per alzata di mano, con prova e
controprova, l'ordine del giorno su esposto viene appro-
vato all'unanimità.
ad 4) Il presidente, dopo aver rilevato che in seguito

6ª Relaz.



al passaggio delle cooperative all'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione la Federazione resta composta esclusivamente di soci Casse Rurali, fa presente l'opportunità, anche in considerazione del deliberato espresso dall'Assemblea Nazionale fra Casse Rurali, che il consorzio assuma, al posto della denominazione attuale, la denominazione: "Federazione delle Casse Rurali del Trentino."

La proposta, messa ai voti per alzata di mano con prova e controprova, risulta approvata all'unanimità, restando deliberato che la denominazione attuale "Federazione dei Consorzi Cooperativi, consorzio registrato a garanzia limitata" venga rimpiazzata con la denominazione "Federazione delle Casse Rurali del Trentino, consorzio registrato a garanzia limitata" e che in tal senso sia modificato l'art. 1 dello statuto.

ad 5) Il presidente dà ragione delle modificazioni statutarie proposte dal Consiglio, spiegandole singolarmente, e rileva che, allo scopo di coordinare meglio i disposti modificati con quelli conservati e di rendere più chiaro il testo dello statuto, il Consiglio ha trovato opportuno ricompilare lo statuto e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea nel nuovo testo, comprendente le modifiche proposte.

Quindi
Viene dato incarico al direttore di procedere alla lettura

del nuovo testo dello statuto, articolo per articolo, avvertendo che, ove non vi siano osservazioni, sarà indetta la votazione per alzata di mano su ogni singolo articolo.
Terminata la lettura del testo dello statuto modificato ed esaurita la votazione sui singoli articoli, il presidente mette ai voti, per alzata di mano con prova e controprova, l'approvazione del nuovo statuto nel testo che si trascrive in calce al presente verbale e che risulta approvato all'unanimità, senza astensione alcuna dal voto.
ad 6) Il presidente rileva che il Consiglio ha ritenuto opportuno presentarsi dimissionario per rendere possibile all'assemblea di procedere a una nuova elezione totale in base al nuovo statuto. Invita i presenti a fare delle proposte concrete o a dichiarare se intendano procedere all'elezione a scrutinio segreto.
Su proposta di numerosi presenti, per alzata di mano con prova e controprova, vengono eletti all'unanimità a membri del Consiglio d'amministrazione i signori: Beniamino Bassetti di S. Massenza, Borga Giacinto di Tuenno, Fontana rag. Giuseppe di Folgaria, ~~Garbari dott. Mario di Trento~~, de Pilati avv. Mario di Trento, Tava Ing.

Carlo di Merrolombardo, Vinante avv. Ernesto, Garbari dott. Mario, Martinelli dott. Tullio e Valle dott. Ivo, dei quali i primi sei su designazione dei soci ordinari e i tre ultimi su designazione dei soci partecipanti. Indetta la votazione per l'elezione dei componenti il collegio dei sindaci risultano eletti: Gargiullo Cav. Ernesto, Prosser dott. Riccardo e Schier Valerio a sindaci effettivi, e Janeselli Valentino e Cornelio Torresani a sindaci supplenti.

ad 7. Da parte di numerosi presenti vengono chieste spiegazioni in merito a varie questioni e problemi interessanti le Casse Rurali, spiegazioni che sono ampiamente date dal presidente e dal direttore. Esaurita la pertrattazione dell'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Letto e firmato

Il presidente: [signature]

I firmatari: Pierino Muro

Luigi Pasolli

Statuto.

Art. 1. In conformità a deliberazione dell'assemblea generale del 29 novembre 1933 XII, la "Federazione dei Consorzi Cooperativi, consorzio economico

registrato a garanzia limitata, con sede in Trento"
assume, in luogo dell'attuale, la denominazione
"Federazione delle Casse Rurali del Trentino,
consorzio ~~economico~~ registrato a garanzia limitata,
con sede in Trento".

Il Consorzio è retto dal presente statuto.

Art. 2. La Federazione si propone di promuovere
e coordinare l'attività economica delle Casse
Rurali associate:

a) col prestare ad esse l'assistenza amministrativa,
tecnica, legale, e con l'invigilarne il funzionamento
mediante ispezioni periodiche ed in particolare
mediante la revisione obbligatoria;

b) col fungere quale ente intermediario e col
concedere la garanzia per le operazioni passive
di credito con altri istituti, cui esse dovessero
ricorrere allo scopo di procurarsi i mezzi indispensabili per lo svolgimento della loro normale
attività creditizia;

c) con l'attuare in genere tutte quelle iniziative
che, sempre in armonia con le disposizioni delle
vigenti leggi, con le superiori direttive e con
gli interessi dell'economia locale, siano atte
a favorire lo sviluppo delle associate.

Art. 3. Possono far parte della Federazione:



MARCA DA BOLLO
CENT. DIECI

a) come soci ordinari, le Casse Rurali legalmente costituite con sede nella Provincia di Trento, che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione, impegnandosi di accettare tutti gli obblighi scaturienti dal presente statuto e dai regolamenti sociali;
b) come soci partecipanti, col consenso del Consiglio di Amministrazione ed alle condizioni che saranno caso per caso stabilite, le Casse di Risparmio e gli altri istituti autorizzati a mente dell'articolo 14 della Legge 6 giugno 1932 No 656, che operano nella Provincia di Trento.

Art. 4. Il vincolo sociale è impegnativo per cinque anni e si rinnova in seguito tacitamente per eguale periodo di tempo, qualora il socio non dia formale disdetta almeno tre mesi prima dello scadere del quinquennio, facendola pervenire al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata. Lo scioglimento, per qualsiasi motivo, di un ente socio è considerato ad ogni effetto come disdetta, purchè reso pubblico nei modi di legge.

Art. 5. Nel caso di recesso, saranno restituite al socio, dopo ~~il~~ decorso il periodo di garanzia previsto dalla legge, le quote sociali versate quali risultano dal bilancio dell'anno in cui avviene la sua uscita. Egli non può però vantare alcun

diritto sul fondo di riserva nè sul patrimonio comunque esistente della Federazione.

Art. 6. Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali da Lire 100.- ciascuna, che devono essere versate all'atto della sottoscrizione, e dall'importo della garanzia corrispondente a Lire 500.- per ogni quota sottoscritta, con cui i singoli soci sono tenuti a rispondere per gli impegni validamente assunti dalla Federazione.

Le quote sociali non possono essere cedute che ad altro socio, previo però consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 7. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sarà compilato, in base alle norme di legge e con le regole di una buona amministrazione, il bilancio col relativo conto perdite e profitti.

Gli utili netti dopo pagato un interesse non superiore al cinque per cento sulle quote sociali, saranno devoluti al fondo di riserva.

Eventuali perdite saranno coperte con prelevamento da detto fondo e, in quanto questo non sia sufficiente, sarà provveduto, su delibera dell'assemblea generale, mediante richiamo dai soci del versamento parziale o totale dell'importo della garanzia,

e ciò anche indipendentemente dallo scioglimento della Federazione, salve le conseguenti modifiche statutarie.

Art. 8. Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci;

d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9. L'assemblea generale, che è composta dai delegati delle Casse Rurali e degli Enti partecipanti, si riunisce in tornata ordinaria ogni anno entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e in tornata straordinaria ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda per iscritto e motivata, da almeno un quarto dei soci.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso pubblicato almeno dieci giorni prima dell'adunanza all'albo sociale e comunicato per lettera ai soci.

I delegati devono essere muniti di delega firmata dai rappresentanti legali dell'ente mandante, in quanto non abbiano essi stessi tale veste. Un delegato non può rappresentare all'assemblea più di tre soci.

Art. 10. L'assemblea generale è costituita validamente in prima convocazione qualora vi siano rappresentati almeno metà dei soci, e in seconda convocazione con qualunque numero di soci rappresentati.
La seconda convocazione può essere indetta per un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, purchè ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto fino a cinque quote, e ad un ulteriore voto in più per ogni dieci quote possedute oltre le cinque, con un massimo però di dieci voti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali è disposto diversamente dal presente statuto, e sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e da due scrutatori da lui nominati fra i presenti all'assemblea.
Art. 11. E' di competenza dell'assemblea generale: approvare il bilancio annuale e il riparto degli utili; eleggere le cariche sociali; approvare eventuali modifiche dello statuto nonchè i regolamenti sociali; stabilire il contributo annuo dovuto dai soci ordinari a coprimento delle spese per i servizi

assistenziali; deliberare eventualmente sugli altri oggetti che ad essa siano sottoposti, con regolare ordine del giorno, dal Consiglio d'Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci.

Art. 12. Le deliberazioni prese validamente dall'assemblea generale a norma del presente statuto sono impegnative per tutti i soci, anche se assenti.

Art. 13. Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove membri, eletti dall'assemblea generale a maggioranza relativa di voti, e precisamente sei su designazione dei soci ordinari e tre su designazione dei soci partecipanti.

I membri del Consiglio si rinnovano per un terzo ogni anno; l'indicazione degli usciti avverrà nei due primi anni per estrazione a sorte ed in seguito per anzianità. Essi sono rieleggibili.

Art. 14. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Il presidente deve essere scelto fra i membri eletti su designazione dei soci ordinari, e la sua nomina diventa definitiva dopo l'approvazione da parte dell'Associazione Nazionale fra Casse Rurali, Agrarie ed Enti Ausiliari.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Federazione

ed adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto. In caso di assenza le sue attribuzioni sono disimpegnate dal vicepresidente.

Art. 15. Verificandosi qualche vacanza nel Consiglio di Amministrazione, questo può procedere al proprio completamento fino alla convocazione della prossima assemblea generale ordinaria, deliberando con la presenza di almeno sei membri ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 16. Spetta al Consiglio di Amministrazione: decidere sull'ammissione ed eventuale recesso dei soci; formulare i regolamenti sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; assumere e licenziare gli impiegati; stanziare le spese per il finanziamento dell'ufficio e dei servizi assistenziali; deliberare sui limiti, modalità e quant'altro riguarda le operazioni finanziarie che la Federazione può essere chiamata a compiere in relazione all'art. 2 lett. b) del presente statuto; compilare i bilanci consuntivi annuali; decidere la convocazione dell'assemblea generale ed eseguirne le delibere; esercitare in genere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente statuto non siano espressamente riservati all'assemblea generale.

Art. 17. Il Consiglio di Amministrazione si radeuna

in seduta collegiale, su invito del presidente o del suo sostituto, ogni volta che ne sia da questi ravvisata la necessità, oppure ne sia fatta richiesta motivata da tre consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.
Esso delibera validamente con la presenza di almeno sei membri compreso il presidente o chi lo sostituisce, ed a maggioranza assoluta di voti.
Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale firmato da tutti i membri intervenuti alla seduta.
Art. 18. Il Consiglio di amministrazione può demandare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo nominato dal suo seno.
Art. 19. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che durano in carica un anno e sono rieleggibili.
La nomina di un membro effettivo è demandata alla Associazione Nazionale fra Casse Rurali, Agrarie ed Enti Ausiliari in Roma. Gli altri membri sono nominati dall'assemblea generale ordinaria a maggioranza relativa di voti, su designazione per uno effettivo e uno supplente da parte dei soci ordinari rispettivamente da parte dei soci partecipanti.
Art. 20. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di controllare la gestione sociale, di esaminare il bilancio annuale e di riferirne all'assemblea. Esso può delegare

le funzioni di controllo per turno a uno dei propri membri. I membri del Collegio dei Sindaci hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dall'assemblea generale a maggioranza assoluta di voti e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la decisione inappellabile di tutte le controversie e contestazioni che sorgessero fra i soci o fra questi e gli organi della Federazione in dipendenza del rapporto sociale. I probiviri non sono vincolati ad alcuna formalità di procedura.

Art. 22. Il Consiglio d'Amministrazione nomina un direttore, determinandone le attribuzioni. E' suo compito in particolare di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, tranne che essi non dispongano espressamente in modo diverso, e di dirigere e sorvegliare l'ufficio e gli impiegati. Il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Art. 23. La firma consorziale per gli atti che impegnino comunque la Federazione è valida, quando sotto la ragione sociale scritta o stampata appongano la propria firma il presidente, o in sua sostituzione,



il vicepresidente e un consigliere oppure il direttore. La corrispondenza ordinaria sarà firmata dal presi= dente che può delegare un altro membro del Consiglio o il direttore.

Art. 24. Le notificazioni consorziali avvengono me= diante pubblicazione all'albo sociale, salvo quanto disponga la legge, oppure il Consiglio ritenga, di caso in caso, necessario.

Art. 25. Lo scioglimento della Federazione potrà essere deliberato dall'assemblea generale con la presenza di almeno la metà dei soci, in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione, e col voto favorevole di tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà i liquidatori e determinerà le norme della liquidazione, nonchè la destinazione dell'eventuale residuo attivo.

Art. 26. La Federazione aderisce all'Associazione Nazionale fra Casse Rurali, Agrarie ed Enti Ausi= liari in Roma e ne segue le direttive.

Art. 27. Con appositi regolamenti sociali sarà stabilito quanto occorra per l'attuazione del presente statuto e il funzionamento conforme della Fede= razione.

Art. 28. Il Consiglio d'amministrazione è auto= rizzato ad introdurre nel presente statuto tutte

quelle modificazioni che saranno eventualmente richieste dalle autorità competenti.

Art. 29. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni della Legge e dei Regolamenti in vigore.

(Ing. Carlo [illegible])

Luigi Pasqui — Pierino [illegible]

Reg. L. 64.- Registrato a Trento il 18 aprile 1934
Bollo " 10 Anno XII° E.F. N° 5823 Atti Privati Vol. 27
Totale Lire 64.10 Esatte Lire Sessanta quattro 10/100.-

Il Procuratore
Olivieri L.S.


MARCA DA BOLLO
CENT. DIECI



N. 1167 Reg. L. C. Verbali.

Il presente ~~Copialettere Firmari~~ Libro ~~Inventari~~ di 200 ~~mmm~~ pagine della Ditta Federazione dei Consorzi Cooperativi - Trento

viene vidimato a sensi dell'articolo 28 del Codice di commercio.

Trento, li 18 Dicembre 1933 XII

Il Cancelliere Delegato



